



COMUNE DI STIENTA
Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 52, comma 1, DLGS 15-12-97 n. 446

Adottato con delibera CC 27 Novembre 1998 n. 88
Modificato con delibera CC 29 Dicembre 1999 n. 72
Modificato con delibera CC 11 Marzo 2003 n. 10

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 142/90, nel dlgs n. 77/95 e art. 52 del dlgs n. 446/97.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

Art. 2

Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate tributarie, il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

TITOLO II ENTRATE COMUNALI

Art. 3

Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei Comuni, le entrate provenienti dalla gestione dei servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta automaticamente l'esclusione dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

Art. 4

Regolamenti per tipologie di entrate

1. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti esprimono efficacia a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
3. Il presente regolamento e quelli che disciplinano singole entrate tributarie debbono essere comunicati al ministero delle finanze entro 30 giorni dall'approvazione, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla GURI.

Art. 5

Aliquote, tariffe e prezzi

1. Al Consiglio comunale compete la determinazione di aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, relativi alle entrate di propria competenza, ferme restando le disposizioni previste nel dlgs n. 77/95 nell'ipotesi in cui l'ente versi in stato di dissesto.
2. La delibera di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentari specifiche, la determinazione di tariffe per imposte o canoni s'intende prorogata anche per gli anni successivi, fino a ulteriori aggiornamenti.

Art. 6

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, s'intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

TITOLO III GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Per tutte le entrate per le quali lo specifico regolamento di disciplina prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al DPR n. 602/73 modificato con DPR n. 43/88, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al responsabile dell'ufficio o servizio. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Art. 8

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o utente, nelle norme di legge o regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, dati e/o elementi aggiuntivi, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associative previste negli artt. 24,25,26 e 28 della legge n. 142/90, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, c. 5 lett. b, del dlgs n. 446/97.
6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del PEG ovvero con delibera successiva nella quale si dia atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art. 9

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente, gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 10

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma precedente.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata a/r.

Art. 11

Sanzioni

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie sono graduate con la delibera di giunta ai fini dell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate e con i seguenti criteri cui uniformarsi, in considerazione del disposto del comma 133, lettera l) dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
 - a- la gravità della violazione commessa, anche in correlazione alla azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;
 - b- la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;
 - c- le condizioni economiche e sociali del trasgressore;
 - d- l'esclusione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno all'Ente Locale;
 - e- l'attenuazione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;
 - f- l'applicazione dei massimi previsti per la irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasione totale;
 - g- l'ulteriore inasprimento della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
 - h- l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.
2. Per gli anni di vigenza del presente regolamento e per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998, le sanzioni non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a favore di un comune diverso.
3. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo dovuto.

TITOLO IV ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 12

Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene, ordinariamente, attraverso la procedura prevista con DPR n. 602/73, modificato con DPR n. 43/88.
2. A tal fine, trovano applicazione gli artt. 68 e 69 del DPR n. 43/88.
3. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga nelle forme di cui alla legge n. 639/1910.
4. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Art. 13

Formazione dei ruoli

1. I ruoli predisposti nelle forme di cui al combinato disposto degli artt. 7, c. 3 e 11, debbono essere visti per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.
2. Il pagamento dei ruoli ordinari può avvenire anche in due rate, su disposizione del responsabile del servizio, in presenza di importi esigui da riscuotere e tali da non arrecare pregiudizio economico ai contribuenti.

TITOLO V ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 14

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purché siano rispettati i tariffari minimi per legge.

Art. 15

Autotutela

1. L'amministrazione, nella persona del dirigente o del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a- grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b- valore della lite;
 - c- costo della difesa;
 - d- costo della soccombenza;
 - e- costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite, il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a- doppia imposizione;
 - b- errore di persona;
 - c- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d- errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e- sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 16

Accertamento con adesione

1. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con dlgs n. 218/97, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali.

Art. 17

Pagamenti e rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma chiesta in restituzione.
3. Il funzionario responsabile, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della stessa e notifica, anche a mezzo raccomandata AR, il provvedimento di accoglimento totale o parziale ovvero di diniego. La mancata notifica entro il termine equivale a respingimento della richiesta di rimborso.
4. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare per la riscossione, il versamento di somme afferenti le entrate di cui al precedente art. 3, comma 1, non è dovuto

qualora l'ammontare del tributo o canone non superi Euro 12,00 per ciascuna fattispecie. (così modificato con DCC n. 10/2003)

5. Lo stesso criterio di cui al precedente comma si applica per i rimborsi dovuti dal comune ai contribuenti.
6. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 17 bis

Misura degli interessi
per riscossioni e rimborsi

1. La misura degli interessi per le riscossioni ed i rimborsi dei tributi e delle imposte comunali è dovuta nella stessa misura prevista in relazione alle imposte erariali, per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 133/99 (18-5-99), come segue:

4,5 % semestrale: da 1-1-88 a 31-12-93

3,0 % semestrale: da 1-1-94 a 31-12-96

2,5 % semestrale: da 1-1-97 a 31-12-99

2. Le disposizioni di cui al precedente comma hanno effetto sui provvedimenti emessi successivamente al 31-12-99, con riferimento agli avvisi di liquidazione/accertamento o altro provvedimento ed ai provvedimenti di rimborso.
3. A decorrere dall'1-1-2000, la misura degli interessi di cui al precedente comma 1 è determinata con riferimento all'art. 1284 codice civile.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti di legge.
2. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno successivo a quello di approvazione.
3. Tutte le modificazioni alla legislazione sulle entrate comunali si vogliono automaticamente acquisite.

—.—